

## **LA QUALIFICA DI ASO - ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO a cura di Massimo Dainese**

Il DPCM del 9 febbraio 2018, **entrato in vigore il 21 aprile 2018** di recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 23 novembre 2017 prevede che le Regioni procedano alla programmazione dei corsi di formazione accreditati al fine del conseguimento della qualifica di ASO Assistente di studio Odontoiatrico.

### **FAQ**

1) Cosa succede dopo il 21/04/2018, data di entrata in vigore del DPCM?

Dopo questa data per poter svolgere il ruolo di ASO (ex assistente alla poltrona) è necessario qualificarsi con la partecipazione a corsi accreditati dalla Regione della durata di 700 ore di cui 300 teoriche e 400 pratiche e superare l'esame per conseguire l'attestato.

2) Le 400 ore pratiche posso essere svolte presso il proprio datore di lavoro?

**Si!**

3) L'attestato rilasciato da una Regione ha validità anche in altra Regione?

**Si! L'attestato ha validità nazionale, una volta conseguito in una Regione potrò farlo valere in tutto il territorio nazionale.**

4) Quali sono le esenzioni alla partecipazione ai corsi?

**Le "assistenti alla poltrona" che dimostrino di avere esercitato per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni (quindi successivamente al 22/04/2013) la mansione di "assistente alla poltrona" sono esonerate dalla partecipazione al corso e dal superamento dell'esame finale.**

5) Le ASO avranno degli obblighi formativi annuali?

**Si! 10 ore annue di aggiornamento.**

6) Ci sono ulteriori esenzioni e/o facilitazioni?

**Ogni Ente accreditato dalla Regione potrà verificare se particolari corsi e/o attestati conseguiti in altri ambiti siano utili al riconoscimento dei crediti formativi, al fine di ridurre in tutto e/o in parte la durata del corso formativo specifico.**

7) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro dopo il 21/04/2018?

**Il datore dovrà acquisire dal lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti: di avere esercitato per almeno 36 mesi anche non consecutivi negli ultimi 5 anni (quindi successivamente al 22/04/2013) la mansione di "assistente alla poltrona" oppure di essere in possesso dell'attestato di qualifica ASO.**

8) Come può il dipendente dimostrare di avere lavorato con questa mansione per 36 mesi nel periodo che va dal 22/04/2013 al 21/04/2018?

Con la lettera di assunzione e/o con l'Unilav di inizio rapporto, dalla quale risultino le mansioni svolte.

9) E' possibile assumere un'assistente alla poltrona dopo il 21/04/2018 che non sia in possesso dell'attestato di qualifica ASO e che non abbia i requisiti di anzianità professionale di cui sopra?

Si! Sarà possibile assumerla per ulteriori 24 mesi quindi entro il 20/04/2020 (conclusione del periodo transitorio), fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché la stessa si qualifichi entro 36 mesi dalla data di assunzione.

10) Cosa succede se la mia assistente alla poltrona non ha maturato 36 mesi nei 5 anni precedenti al 21/04/2018?

Il datore di lavoro deve provvedere affinché nei 36 mesi successivi quindi entro il 20/04/2021 la stessa acquisisca l'attestato.

11) La dipendente che partecipa al corso durante le ore di lavoro ha diritto alla retribuzione?

In virtù dell'accordo del 9.2.2018 sottoscritto tra Confprofessioni Cgil, Cisl Filcams e Fisascat, i dipendenti hanno diritto alle ore di studio previste dall'art. 92 del CCNL studi professionali; i datori di lavoro potranno a loro volta chiedere il rimborso ad E.bi.pro. nella misura dell'80%.

Documento aggiornato al 10 dicembre 2019.